

BPU PRIVATE LIFE

2004



BPB ASSICURAZIONI VITA

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

GRUPPO BPU < > banca

Sommario

Definizioni	pag.	2
Nota Informativa	pag.	4
Premessa	pag.	4
Informazioni relative alla Società	pag.	4
Informazioni relative al contratto	pag.	4
Informazioni in corso di contratto	pag.	10
Condizioni Contrattuali	pag.	11
Parte I: Oggetto del Contratto		
Articolo 1 Prestazioni Assicurate	pag.	11
Articolo 2 Beneficiari	pag.	11
Articolo 3 Obblighi della Società	pag.	11
Articolo 4 Rischio di morte	pag.	12
Articolo 5 Limiti di età e durata	pag.	12
Articolo 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	pag.	12
Articolo 7 Versamento del premio	pag.	12
Articolo 8 Caricamento per spese di acquisizione e gestione del contratto	pag.	12
Parte II: Conclusione del Contratto		
Articolo 9 Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione	pag.	12
Articolo 10 Recesso	pag.	12
Parte III: Regolamento nel corso del Contratto		
Articolo 11 Cessione – pegno – vincolo	pag.	13
Articolo 12 Prestiti	pag.	13
Articolo 13 Informativa periodica	pag.	13
Articolo 14 Duplicato di polizza	pag.	13
Parte IV: Estinzione del Contratto e opzioni a scadenza		
Articolo 15 Riscatto	pag.	14
Articolo 16 Pagamento delle prestazioni	pag.	14
Articolo 17 Differimento automatico di scadenza	pag.	15
Articolo 18 Opzioni a scadenza	pag.	15
Parte V: Legge applicabile e fiscalità		
Articolo 19 Imposte	pag.	16
Articolo 20 Foro competente	pag.	16
Articolo 21 Modifica alle condizioni contrattuali	pag.	16
Articolo 22 Legislazione applicabile	pag.	16
Clausola di Rivalutazione	pag.	17
Regolamento della gestione speciale “Armonium”	pag.	18

Definizioni

Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Non coincide necessariamente con il Contraente.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO/I: soggetto/i cui, in base alla designazione fatta dal Contraente, spetta/no le prestazioni. La figura del Beneficiario può non coincidere con quella del Contraente e/o dell'Assicurato.

CARICAMENTO: parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del contratto da parte della Società.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni, è definitivamente acquisito dal contratto.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione, versa i premi e dispone dei diritti derivanti dal Contratto stesso.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA: facoltà concessa al Contraente di differire il godimento della prestazione ad una successiva scadenza.

DATA DI DECORRENZA: data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, di percepire il capitale o la rendita assicurata.

ETÀ CONTRATTUALE: età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione; essa si determina per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione uguale o superiore ai sei mesi.



GESTIONE SPECIALE: è l'insieme delle attività che la Società gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal regolamento, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile.

OPZIONE: facoltà concessa al Contraente di modificare, prima della scadenza, il tipo di prestazione prevista originariamente (per esempio, godimento di una rendita vitalizia invece di un capitale).

PATRIMONIO GESTITO DI RIFERIMENTO: corrisponde alla Riserva Matematica consolidata alla ricorrenza annuale di polizza precedente alla rivalutazione al netto di eventuali riscatti parziali.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società quale corrispettivo della prestazione.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate, diminuite delle spese già sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione.

RENDITA VITALIZIA: prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

REVERSIBILITÀ: clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad un'altra persona, finché questa è in vita.

REVOCA: diritto del Proponente di annullare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione presentata alla Società, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente versate, diminuite delle eventuali spese sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita.

RISCATTO: facoltà concessa al Contraente di interrompere anticipatamente l'Assicurazione e di richiedere la liquidazione di quanto maturato.

RISERVA MATEMATICA: importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale "Armonium".

SOCIETÀ: Compagnia di Assicurazione - B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto.

Nota informativa

PREMESSA

La presente **NOTA INFORMATIVA** relativa alle assicurazioni individuali è regolata dalle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, stipulato in base alla forma assicurativa: "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale - Tariffa "50P01" denominato "BPU PRIVATE LIFE 2004" collegato alla gestione speciale "ARMONIUM" che la Società ha appositamente istituito.

Alla Nota è allegato un Progetto esemplificativo generico dello sviluppo, in base alle ipotesi nello stesso formulate, delle prestazioni assicurate in funzione del Premio Unico versato dal Contraente alla stipulazione del contratto. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella "Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione".

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Piazzale F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Telefono (02) 499801 - Fax (02) 49980498.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3), delle Assicurazioni connesse con fondi di investimento con Provvedimento Isvap del 2.3.1998, n. 819, delle Assicurazioni Malattia ex Direttiva CEE 79/267 con Provvedimento Isvap del 10.02.2002, n. 2135.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Definizione delle garanzie e delle opzioni

Prestazioni assicurate - Con il prodotto descritto nel presente documento la



Società si impegna, in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente una prestazione sotto forma di capitale. L'importo del capitale Assicurato liquidabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato è indicato alla sezione C del Progetto esemplificativo con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

In caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà liquidato un capitale pari al premio versato rivalutato fino alla data del decesso secondo la misura e le modalità stabilite dalla "Clausola di Rivalutazione".

Opzioni - Prima che si verifichi la scadenza è data facoltà di scegliere, in alternativa al Capitale, una rendita vitalizia annualmente rivalutabile, eventualmente reversibile in misura totale o parziale a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso in cui si verifichi, in tale periodo, il decesso dell'Assicurato.

C - Limiti di età e di durata

Età - L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra 0 e 85 anni. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non può superare il 90° anno di età.

Durata - Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurative. Il contratto ha una durata fissata in anni 5.

Differimento Automatico di Scadenza - Il Contraente ha comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, di anno in anno, mediante il differimento automatico della scadenza. Durante il periodo di proroga il Capitale Assicurato continuerà a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

D - Premi - Modalità di versamento

Premi - Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione da parte del Contraente di un Premio che deve essere versato, in via anticipata ed in unica soluzione, all'atto della richiesta di adesione al contratto mediante addebito su c/c o altra disposizione bancaria.

L'entità del premio è stabilita dal Contraente e non può essere inferiore a € 250.000,00.

L'importo è comprensivo delle spese di acquisizione e di gestione del contratto di seguito specificate.

Caricamenti per spese di acquisizione e di gestione - I caricamenti, cioè la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono calcolati per scaglioni progressivi di premio versato, così come previsto dalla seguente Tabella:

SCAGLIONI PROGRESSIVI	PERCENTUALI DI SPESA
Sui primi 500 mila Euro	0,70%
Sui successivi 500 mila Euro	0,50%
Sul successivo 1 milione di Euro	0,40%
Oltre i 2 milioni di Euro	0,30%

ESEMPIO:

Premio versato:	€	2.500.000,00	
Caricamento sui primi	€	500.000,00	= € 3.500,00
Caricamento sui successivi	€	500.000,00	= € 2.500,00
Caricamento sul successivo	€	1.000.000,00	= € 4.000,00
Caricamento sui successivi	€	500.000,00	= € 1.500,00
Caricamento totale =	€	11.500,00	

E - Attivazione delle prestazioni - Modalità di calcolo e di assegnazione delle rivalutazioni

Attivazione delle prestazioni - L'attivazione dell'assicurazione avviene alla data di decorrenza riportata sulla Dichiarazione di Adesione – Proposta di assicurazione sulla Vita, a condizione che sia stato pagato il premio.

Gestione speciale “ARMONIUM” - La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “ARMONIUM” separata dalle altre attività della B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.L. 58/98 per attestarne la correttezza.

Rivalutazione del Capitale Assicurato - Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il Capitale Assicurato alla ricorrenza precedente viene rivalutato in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale “Armonium”.

La misura della rivalutazione da attribuire al contratto viene determinata sottraendo dal 100% del rendimento realizzato la commissione di gestione.

Tale commissione è fissata nella misura dello 0,90% applicata al patrimonio gestito al momento della rivalutazione.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%, che si consolida di anno in anno.

Il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale “Armonium” è definito alla Lettera A. – Misura della Rivalutazione della Clausola di Rivalutazione delle Condizioni Contrattuali.

Consolidamento - Le prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisite in via definitiva.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo



allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da una ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

F - Modalità di scioglimento del contratto - Riscatto - Pagamenti delle prestazioni

Riscatto - È facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato dopo che sia trascorso almeno un anno ed in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Il valore di riscatto è fatto pari al Capitale Assicurato maturato alla data di riscatto al netto delle eventuali penalizzazioni successivamente indicate.

È ammesso il riscatto parziale, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, anche più volte all'anno per un valore minimo di € 25.000,00, con una giacenza minima residua di Riserva Matematica pari a € 250.000,00.

Il costo del riscatto parziale è fissato nella misura di € 100,00 per ogni operazione.

L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo sia del Capitale Assicurato, sia della prestazione in caso di morte; tali nuovi valori verranno comunicati al Contraente.

Se il riscatto, parziale o totale, avviene nel corso:

- del secondo anno, il suo valore sarà diminuito del 2%;
- del terzo anno, il suo valore sarà diminuito dell'1%;
- del quarto anno, il suo valore sarà diminuito dell'0,5%;
- del quinto anno o dell'eventuale differimento automatico di scadenza non verrà applicata alcuna penalizzazione.

Pagamenti della Società - I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista dalle condizioni di polizza.

Si ricorda che il Codice Civile all'art. 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G - Indicazione dei valori di riscatto e della natura della relativa garanzia

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto totale calcolati con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di durata inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria anticipata, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a. **prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b. **le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o altra Società.**

H - Conclusione del contratto - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della Proposta

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la Lettera di Conferma trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio corrisposto.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione quantificate in € 25,00.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare, mediante lettera raccomandata A/R, la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita. Entro 30 giorni dalla notifica della revoca, la Società restituisce al Proponente le somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese effettive sostenute indicate nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita quantificate in € 25,00.

I - Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili.

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.



Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF;
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sono soggette:

se corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali:

- **in forma di capitale**, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000. Nel caso in cui la somma corrisposta derivi da un'operazione di riscatto parziale, l'ammontare dei premi pagati presi in considerazione è determinato in proporzione all'ammontare liquidato rispetto al totale maturato alla data di pagamento.
- **in forma di rendita:**
 - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto del premio pagato, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
 - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del **12,5%** sulle rate di rendita in erogazione, limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.

se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa, a seguito di contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale:

- **in forma di capitale o in forma di rendita**, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di capitale.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Tel. 02.49980507; Ufficio Liquidazioni – Tel. 02/49980513) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione delle liquidazioni devono essere inoltrati per iscritto alla Società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. – Revisione Interna - P.le F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano e-mail: reclami@bpbassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP,

Servizio Tutela degli utenti, con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

M - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

O - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

P - Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Q - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto la Società comunicherà per iscritto al Contraente il valore del capitale minimo assicurato a scadenza, comprensivo quindi della misura minima di rivalutazione per gli anni mancanti alla scadenza e delle rivalutazioni consolidate.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Liquidazioni – Tel 02.49980513) verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni relative al valore di riscatto maturato.



Condizioni Contrattuali

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni Assicurate

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, verrà corrisposto ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato riportato nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita, rivalutato secondo la misura e le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà corrisposto, agli aventi diritto, un capitale pari al Premio Unico versato rivalutato all'ultima ricorrenza annua che precede la data del decesso, rivalutato pro-rata temporis per il periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza e la data di decesso, secondo la misura e con le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

Art. 2 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 3 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dagli allegati e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 - Limiti di età e durata

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione è compresa tra 0 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.

La durata dell'Assicurazione è fissata in anni 5.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'Assicurazione è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 7 - Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente verserà alla Società, in unica soluzione ed in via anticipata, un Premio Unico non inferiore a € 250.000,00.

L'importo del Premio Unico è comprensivo delle spese trattenute dalla Società per l'acquisizione e la gestione del Contratto di Assicurazione quantificate nel successivo Art. 8 - Caricamenti per spese di acquisizione e gestione del contratto.

Art. 8 - Caricamento per spese di acquisizione e gestione del contratto

Il caricamento, applicato al premio inizialmente versato, per la copertura delle spese di acquisizione e gestione del contratto, è calcolato per scaglioni progressivi di premio versato:

- sui primi 500 mila Euro di premio si applica un caricamento pari allo 0,70%;
- sui successivi 500 mila Euro di premio si applica un caricamento pari allo 0,50%;
- sul successivo 1 milione di Euro di premio si applica un caricamento pari allo 0,40%;
- sulla restante parte di premio si applicherà un caricamento del 0,30%.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 - Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto, da parte della Società, la Lettera di Conferma di validità del contratto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno riportato sulla Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita come data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio.

Art. 10 - Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società



entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa il premio corrisposto dal Contraente, diminuito delle spese sostenute quantificate nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

PARTE III - REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 11 - Cessione - pegno - vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci al verificarsi del successivo dei seguenti momenti:

- 1) il perfezionamento del contratto;
- 2) la ricezione da parte della Società della comunicazione scritta da parte del Contraente.

Resta fermo l'obbligo della Società alla tempestiva annotazione degli atti sull'originale di polizza che deve essere consegnato dal Contraente alla Società contestualmente alla comunicazione di cui sopra.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale e parziale non potranno essere riconosciute al Contraente senza il previo assenso scritto del creditore vincolatario. In quest'ultimo caso, resta fermo il pegno o il vincolo sul capitale residuo oggetto della polizza, senza novazione alcuna di pegno.

In conformità con quanto disposto all'Art. 2805 del C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

Art. 12 - Prestiti

La presente assicurazione non ammette la concessione di prestiti.

Art. 13 - Informativa periodica

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, verrà inviato al Contraente un estratto conto riepilogativo riportante il valore del capitale minimo assicurato a scadenza comprensivo cioè della misura minima di rivalutazione fino a scadenza e delle rivalutazioni consolidate ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

Art. 14 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - ESTINZIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI A SCADENZA

Art. 15 - Riscatto

La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto.

Il valore di riscatto è fatto pari al Capitale Assicurato all'ultima ricorrenza annua che precede la data di effetto del riscatto, rivalutato pro-rata temporis per il tempo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua rivalutata e la data dell'effetto del riscatto, al netto delle eventuali penalizzazioni successivamente indicate.

E' ammesso il riscatto parziale, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, anche più volte all'anno per un valore minimo di € 25.000,00, con una giacenza minima residua di Riserva Matematica pari a € 250.000,00.

Il costo del riscatto parziale è fissata nella misura di € 100,00 per ogni operazione. L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo sia del Capitale Assicurato, sia della prestazione in caso di morte; tali nuovi valori verranno comunicati al Contraente.

Se il riscatto, parziale o totale, avviene nel corso:

- del secondo anno, il suo valore sarà diminuito del 2%;
- del terzo anno, il suo valore sarà diminuito dell'1%;
- del quarto anno, il suo valore sarà diminuito dell'0,5%;
- del quinto anno o dell'eventuale differimento automatico di scadenza non verrà applicata alcuna penalizzazione.

Art. 16 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, sarà richiesto dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per tutti i pagamenti la Società richiederà l'originale di polizza ed eventuali Appendici.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte dell'Assicurato;
- b. atto notorio ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento copia autentica dello stesso pubblicato a termini di legge;
- c. dati anagrafici / fiscali dei Beneficiari;
- d. decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiario minorenni;
- e. ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue i paga-



menti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario/circolare o bonifico bancario o altra modalità di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna di tutta la documentazione prevista.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

Art. 17 - Differimento automatico di scadenza

Il Contraente, prima della scadenza del contratto, può richiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differita automaticamente di anno in anno.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il Capitale Assicurato, in vigore alla ricorrenza annua precedente, viene rivalutato secondo le condizioni previste dalla "Clausola di Rivalutazione". In deroga a quanto previsto alla lettera A. – Misura della Rivalutazione della Clausola di Rivalutazione, la misura annua minima di rivalutazione nel corso del differimento automatico di scadenza, sarà pari al minimo valore tra il 2% ed il tasso massimo applicabile ai contratti di assicurazione, di cui al provvedimento ISVAP n. 1036G, in vigore all'epoca del differimento automatico.

Il Contraente può interrompere, in qualsiasi momento, il differimento automatico della scadenza del contratto e risolvere lo stesso riscuotendo un importo pari al Capitale Assicurato, nei termini di cui sopra, all'ultima ricorrenza annua che precede la data di risoluzione, rivalutato pro-rata temporis per il periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza annua menzionata e la data di richiesta dell'interruzione.

E' facoltà del Contraente durante il periodo di differimento automatico richiedere, a partire dalla ricorrenza annua immediatamente successiva, che il capitale maturato a tale data venga convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, applicando le condizioni di opzione di cui al successivo Art. 18 – Opzioni a scadenza.

Qualora durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato, la Società corrisponderà, agli aventi diritto, un importo pari al Capitale Assicurato all'ultima ricorrenza annua che precede la data di decesso, rivalutato pro-rata temporis per il periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza e la data di decesso.

Il differimento automatico o la sua interruzione possono essere esercitati, dal Contraente, anche limitatamente ad una parte del capitale.

Art. 18 - Opzioni a scadenza

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il Capitale Assicurato rivalutato a scadenza, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a quella data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile a scelta dell'interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successiva ricorrenza del Contratto di Assicurazione nella misura e secondo le modalità previste dalla "Clausola di Rivalutazione". In deroga a quanto previsto alla lettera A. – Misura della Rivalutazione della Clausola di Rivalutazione, la misura annua minima di rivalutazione in corso di erogazione della rendita, sarà pari al minimo valore tra il 2% ed il tasso massimo applicabile ai contratti di assicurazione, di cui al provvedimento ISVAP n. 1036G, in vigore all'epoca della conversione in rendita.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita. I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 19 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie relative al presente Contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 21 - Modifica alle Condizioni Contrattuali

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Art. 22 - Legislazione applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale “ARMONIUM”, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A. - Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° Marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale “Armonium”, così come determinato al punto 4. del Regolamento allegato.

La misura di rivalutazione da attribuire al contratto verrà determinata al momento della rivalutazione, sottraendo dal 100% del rendimento come sopra determinato, la commissione di gestione.

Tale commissione è fissata nella misura dello 0,90% applicata al patrimonio gestito al momento della rivalutazione.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%.

B. - Rivalutazione delle prestazioni

La rivalutazione, nella misura fissata a norma del punto A., sarà applicata ai contratti in vigore a partire dal 1° marzo, in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica calcolata a tale ricorrenza.

Da tale ricorrenza il Capitale Assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati.

Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Regolamento della gestione speciale “Armonium”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Armonium".
2. Nel Fondo "Armonium" confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione "Armonium" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si attenderà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo "Armonium" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo "Armonium", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza



di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.



B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPU BANCA
Sede e Direzione Generale: 20149 MILANO - P.le Zavattari, 12 - Tel. 02 49980.1 ric. aut. - Fax 02 49980498
Capitale Sociale € 30.940.000 interamente versato - Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro Imprese di Milano 08869370158
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle Operazioni di Capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988
(G.U. del 04.01.1989 n. 3), delle Assicurazioni connesse con fondi di investimento con Provvedimento Isvap del 2.3.1998, n. 819,
delle Assicurazioni Malattia ex Direttiva CEE 79/267 con Provvedimento Isvap del 10.2.2002, n. 2135